

RG n. 7330/2015

Il giudice onorario del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 19.04.2016 pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 251/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra


rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. MASON FRANCESCO
ricorrente

e

MINISTERO DELL' INTERNO

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione Territoriale di Verona-Sez. di Padova che ha adottato l'atto impugnato,
resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 26.06.2015



Con ricorso di data 15.09.2015, depositato in Tribunale in pari data, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona-Sezione di Padova in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

-cittadino pakistano originario di Gujranwala nel Punjab (Pakistan), che in questa sede chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MS'.

della protezione internazionale lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto non credibili, generici e poco circostanziati i fatti narrati dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale.

Quest'ultimo ha dichiarato di essere fuggito dal Pakistan per timore di essere ucciso dai musulmani shiiti, che avevano già ucciso il padre ed il fratello, poichè il padre, imam della moschea del villaggio, aveva accusato i credenti schiiti di non essere dei veri musulmani.

Nel provvedimento di rigetto richiamato in epigrafe e nell'atto con cui si è costituita nel presente procedimento, la Commissione Territoriale ha altresì escluso che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in base al quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale - in quanto le zone di origine e di residenza del ricorrente (Punjab) non sono afflitte da una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata ed indiscriminata.

All'udienza del 19.04.2016 il difensore, all'esito dell'audizione del ricorrente avvenuta con l'ausilio di un interprete, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per il Ministero, comunque costituito in cancelleria.

Il Giudice si è riservato la decisione.

Nel merito.

1.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la



dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2 lett. e).


Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U., n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).

E' definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria "il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma ne cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"(art. 2, lett. g).

Specifica la normativa nazionale con l' art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l' art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di danni gravi rappresentati da a) "condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte", b) "tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine", c) "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".



La Suprema Corte ha chiarito che requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/06) e che "presupposti" per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarci sillogisticamente la seconda dalla medesima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (Cass. n. 822/07).

Occorre evidenziare che, tuttavia, il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero delineato dalle norme esaminate, pur introducendo la nuova misura tipica della protezione sussidiaria, non esclude la tutela residuale costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno motivato da ragioni umanitarie (Cass. n. 4139/2011).

L'Istituto della c.d. protezione umanitaria, quindi, continua a trovare fondamento nel combinato disposto degli art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998.

2.

Tanto chiarito con riguardo al quadro normativo generale di riferimento, occorre evidenziare che l'accertamento degli elementi di fatto costitutivi del diritto alle misure di protezione tipiche (di cui al d.lgs. 251/2007), ovvero alla tutela residuale della protezione umanitaria, è sottoposto ad una disciplina particolare.

In via generale, il regime dell'onere probatorio incombente sul richiedente è attenuato, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione



internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Invero, l'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16/07/2015).



3.

Nel caso concreto, ritiene il giudice di condividere le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla veridicità della storia personale riferita dal ricorrente, il cui racconto è stato ritenuto poco credibile, generico e contraddittorio.

Infatti, prima di lasciare il paese il ricorrente ha vissuto due anni a Lahore dopo l'avvenuta uccisione dei suoi familiari, decidendosi ad abbandonare il Pakistan solo allora.

In ogni caso, non appare né concreto né attuale il rischio paventato dal richiedente, atteso che il timore è stato rappresentato in termini vaghi e poco circostanziati.

Non sono emersi elementi riconducibili ai presupposti di persecuzione personale e diretta, necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato.

4.

Si deve esaminare, di conseguenza, se sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, in particolare se sussista "una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Ora, come precisato in una nota dell'UNCHR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) del gennaio 2008, l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico, mentre con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a causa di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a causa di tale violenza.

Sempre secondo l'Agenzia suindicata, la finalità dell'art. 14 lett. c) - il suo "valore aggiunto" - consiste proprio nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché "anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria sulla base dell'art. 14 lett. c) dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone".


Nell'interpretazione dell'UNCHR, peraltro, la nozione di minaccia individuale dovrebbe valere ad escludere dall'ambito di applicazione della disposizione le persone per le quali il rischio rappresenta una mera possibilità remota, ad esempio perché la



violenza è limitata ad una regione specifica, o perché il rischio che corrono non è tale da poter essere considerato 'reale'.

La Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakité n. 285 del 2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14, lett. c) e riguardante "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale" non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Il principio esposto dalla Corte di giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perchè non controllata dalle autorità statuali in Cass. n. 8281 del 2013. Non è necessario, alla luce dei principi esposti, cui i giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo d'interpretazione conforme, che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali.

Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art. 14 sono, pertanto necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata. In conclusione, al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali. (Cass. ord. 07/07/2014 n. 15466).



5.

Nel caso in esame, le considerazioni in precedenza svolte consentono di escludere che si possa configurare l'esistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva da questi narrata.

Con riferimento alla condizione del paese d'origine (regione Punjab), invece, occorre preliminarmente dar conto delle informazioni assunte attraverso varie fonti, quali l'Easo, l'Unhcr e le organizzazioni internazionali per i diritti umani.

E' da ritenere pacifico che il Pakistan ed in particolare la zona di provenienza del richiedente, sia stata e sia tutt'ora teatro di attentati sempre più frequenti che determinano una crescente insicurezza nel Paese anche per l'instabilità politica ed il ritorno all'azione di gruppi talebani che mirano a riportare in auge il fondamentalismo islamico.

Il Paese è caratterizzato da una forte discriminazione tra le minoranze religiose con persecuzione degli sciiti ad opera dei sunniti talebani, tale da potersi definire quasi una guerra di religione, con episodi cruenti riportati dalla stampa internazionale che nel 2013 riferiscono di ben 400 vittime.

Da reports delle Agenzie internazionali risulta chiaramente come le forze governative, spesso conniventi, non riescono ad arginare il fenomeno né tanto meno la complessiva situazione di violenza che si rinviene nel territorio.

Dal rapporto EASO sul Pakistan aggiornato all'agosto 2015 (<https://easo.europa.eu/lates-news/easo-issues-country-of-origin-information-repot-on-pakistan-country-overview>), risulta che nel 2014 in Punjab, vi sono stati 41 attacchi terroristici e che il numero delle vittime è cresciuto in modo significativo, così come il numero degli incidenti violenti (inclusi gli incidenti per natura religiosa, etnica, politica e le violenze comuni) e delle persone scomparse.

Dal Rapporto Country Information and Guidance Pakistan del 3 luglio 2014 (<https://www.refworld.org/country>) risulta che a prescindere dai profili di rischio individuale legati a motivi politici e religiosi, tutti i cittadini pakistani, inclusi gli studenti e coloro che si oppongono ai gruppi militari o non seguono rigidamente la legge della sharia, sono soggetti alla violenza di tali gruppi armati: che nel 2013 vi sono stati 1717 attacchi terroristici e sono state registrate 5665 uccisioni ad opera dei militari; che nel febbraio del 2014 sono iniziati i negoziati di pace tra il gruppo terroristico dei Pakistani talebani (TTP) ed il governo, ma che tali trattative sono più volte fallite.


Inoltre, il gruppo Lashkar-e-Tabia è una delle più attive organizzazioni terroristiche attualmente stanziata vicino a Lahore, capitale del Punjab.

Ed ancora, dal rapporto World Report 2015 (www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/pakistan) emerge un quadro molto allarmante, composto da numerose sparizioni forzate e uccisioni illegali, dalla presenza di numerosi gruppi armati (taliban pakistani, Lashkar e Jhangvi, esercito di liberazione del Balucistan) che hanno preso di mira forze di sicurezza e civili e hanno compiuto attacchi dinamitardi suicidi.

La situazione del Pakistan appare, dunque, particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati terroristici nonché teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini a carattere religioso.

Analoghe notizie si traggono dal sito viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri, ove è riportato che: *"La situazione di sicurezza in Pakistan rimane particolarmente precaria. Lo stato di allerta rimane particolarmente alto nella stessa capitale Islamabad, ma soprattutto a Karachi, Lahore ed altre principali città del Paese, quali Peshawar e Quetta, dove anche recentemente si sono verificati sanguinosi atti terroristici che hanno colpito zone pubbliche quali: luoghi di culto e cerimonie religiose (anche islamiche), uffici pubblici, scuole specie femminili, forze di sicurezza locali e mercati e mezzi di trasporto pubblici. Tali rischi rimangono elevati malgrado le Forze Armate vigilino, con molti effettivi, le principali città presidiando gli obiettivi considerati a rischio, quali scuole, aeroporti, edifici governativi, grandi hotel e centri commerciali. Le stesse Forze Armate continuano inoltre ad effettuare operazioni nelle aree tribali al confine con l'Afghanistan contro basi logistiche del Talebani (TTP) e di Al Qaeda, rendendo particolarmente precario il quadro di sicurezza complessivo. Malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, la soglia di rischio permane particolarmente alta e le probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche elevate. E' inoltre elevato il rischio di sequestri in tutto il Paese."*

Né può essere presa in considerazione la possibilità che il ricorrente si trasferisca in altra regione diversa da quella di provenienza, dovendo ribadirsi i principi di cui alla sentenza Cass. Civ. n. 2294/2012 in tema di protezione internazionale dello straniero, secondo cui *"il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel dlgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva"*.



Le informazioni provenienti dalle fonti succitate consentono di affermare che in questo paese è presente una situazione di scontro tra gruppi armati e di violenza diffusa non controllabile dalle autorità statali, tale da integrare la nozione di conflitto armato (v. in senso conforme Corte d'Appello di Trieste n. 4/2016 dell'08.01.2016).

*

Nella vicenda esposta sono dunque ravvisabili gli elementi che integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria lett. c), stante il perdurare ed il diffondersi di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza esistente nel paese.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona- Sezione di Padova, nella parte in cui non ha ravvisato sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;

- riconosce a _____, nato il 29.08.1989 a Gujranwala (Pakistan), lo status di protezione sussidiaria;


- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 25.05.2016

Il Giudice onorario

dott. ssa Giuseppina Zito



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

25 MAG. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto

